



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA ORISTANO

Piazza delle Capitanerie di Porto - Località Porto Industriale di Oristano s.n.c.

web: www.guardiacostiera.gov.it/oristano

e - mail: cporistano@mit.gov.it; cp-oristano@pec.mit.gov.it

Numero blu 1530 – Sala Operativa 0783-72262 / 0783-359933

Ordinanza n. 47/2019

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SNORKELING NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORISTANO

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- Visti gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima;
- Visto il D. Lgs. 17 aprile 2001 n. 234, *"Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento delle funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;
- Visto il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, *"Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172"*, così come modificato dal D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
- Vista la Legge Regionale Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9 recante *"Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo"*, come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20 riguardante il *"Riordino delle Professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi"*;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 39/12 in data 03.10.2007 con la quale sono state fornite le Direttive e le Linee Guida per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva ai sensi della L.R. n. 20/2006;
- Visto il D.M. 29 luglio 2008 n. 146 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il Codice della nautica da diporto, in particolare gli articoli 90 e 91"*;
- Vista il Decreto 17 luglio 2003, n. 39.2.2003, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante modifiche al Decreto 6 settembre 1999 istitutivo dell'Area Marina Protetta *"Penisola del Sinis ed Isola di Mal di Ventre"*;
- Visto il Decreto 20 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – *"Aggiornamento dell'area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre"*;
- Visto il Decreto 28/04/2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante il *"Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre"*;
- Visto la Deliberazione della Giunta comunale di Cabras n. 20 in data 31/01/2019, avente ad oggetto *"Approvazione disciplinare integrativo del Regolamento di Esecuzione ed*

Vista	la propria ordinanza n. 25/2018 in data 06.06.2018 rubricata " <i>Ordinanza di sicurezza della balneazione</i> ";
Vista	la propria ordinanza n. 30/2018 del 12.07.2018 rubricata " <i>Disciplina delle Attività Ludico-Diportistiche</i> " con la quale è stato regolamentato anche l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto per finalità di locazione, noleggio e appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo turistico ricreativo;
Vista	la propria ordinanza n. 22/2018 in data 17.05.2018 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Oristano, disciplinante la navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione;
Vista	la determinazione prot. n. 20332 – rep. 1113 – del 20/05/2019 della Regione Autonoma Sardegna – <i>Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze</i> , riguardante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2019);
Considerato	il rilievo economico e sociale assunto dalle attività subacquee in questo Circondario Marittimo, la maggior parte delle quali si svolge in forma organizzata e la loro natura di attività ad elevata qualificazione tecnica caratterizzata altresì da discendenti profili di responsabilità;
Preso atto	della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee in generale;
Preso atto	che l'attività di " <i>snorkeling</i> " non è espressamente prevista dalla normativa Regionale in materia di professioni turistiche (L.R. 9/1999 – L.R. 20/2006);
Visto	il dispaccio prot. 18120 in data 24.10.2013 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: " <i>Unità da diporto impiegata in appoggio per immersioni subacquee – Regolamentazione attività subacquea denominata "snorkeling" ed altre</i> ";
Vista	la nota prot. 16848 in data 26.07.2019 della Regione Autonoma Sardegna – <i>Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio</i> , acquisita in sede di contenzioso amministrativo da questa Capitaneria di Porto;
Considerate	le norme tecniche di settore ed in particolare le Norme ISO 13289:2011 recante " <i>Recreational diving services – Requirement for the conduct of snorkelling excursions</i> ";
Ritenuto	opportuno disciplinare unitariamente l'attività di snorkeling nelle sue varie forme, anche oltre i termini di vigenza della ordinanza di sicurezza balneare, al fine di garantire una maggiore tutela dell'incolumità dei praticanti e senza pregiudizio alcuno di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni;
Ritenuto	opportuno disciplinare l'utilizzo delle unità appoggio ai praticanti lo snorkeling guidato, utilizzate dai centri <i>diving</i> o dalle scuole/associazioni didattiche riconosciute, al fine di evitare un utilizzo improprio e difforme delle stesse;
Visti	gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 07.08.2019 presso gli Uffici di questa Capitaneria di Porto;

OR D I N A

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

Nell'ambito del presente provvedimento, i termini utilizzati si intendono come appresso specificato:

Snorkeling	Attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo, occasionalmente, brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina.
Snorkeling individuale	Attività svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia l'assistenza di istruttori o guide.
Snorkeling guidato (c.d. <i>seawatching</i>)	Attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie.
Organizzazione didattica per le attività subacquee	Impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente: a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea; b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).
Centro di immersione subacquea	Impresa che opera in prossimità del litorale marino e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico – ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).
Istruttore subacqueo	Persona, in possesso di corrispondente brevetto, che accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di

immersioni subacquee, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).

Guida subacquea

Persona, in possesso di corrispondente brevetto, che assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto (vedasi L. Regione Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9).

Guida turistico sportiva

Persona, che per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (vedasi L. Regione Sardegna 18 dicembre 2006 n. 20).

Fornitore del servizio

Persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*).

Gruppo

Due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori subacquei e/o da guide subacquee.

Mezzo nautico d'appoggio

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91).

Persona in grado di fornire assistenza

Persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo o di altro tipo di abilitazione, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee.

Brevetto

Un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee.

Articolo 2
(Campo di Applicazione)

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell'attività **di snorkeling individuale e guidato** (c.d. *seawatching*), nelle acque del Circondario Marittimo di Oristano.
2. Nella definizione generale di attività subacquea a scopo turistico-ricreativo, come definita dall'articolo 28 dell'Ordinanza n. 30/2018 in data 12.07.2018 è ricompreso lo snorkeling.
3. Per la disciplina delle attività di snorkeling professionale guidato (c.d. *seawatching*) in Area Marina Protetta "*Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre*", per quanto non espressamente contenuto nella presente Ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto 28/04/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante il "*Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre*" e nel Disciplinare integrativo nel suo stato di vigenza.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa inoltre rinvio alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza della balneazione nel suo stato di vigenza.
5. Per quanto non riportato nella presente Ordinanza si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) finalizzate a garantire la qualità del servizio e incrementare la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano "*come far bene le cose*", in linea con le basilari norme di prudenza.

Articolo 3
(Zone vietate)

1. L'esercizio dell'attività di snorkeling, individuale e guidato (c.d. *seawatching*) non è consentito:
 - a) nelle zone di transito delle navi e sulle rotte di entrata e/o uscita dai porti;
 - b) all'interno dei porti (commerciali e turistici) e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - c) entro 100 mt da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
 - d) ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;
 - f) ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
 - g) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
 - h) all'interno dei corridoi di atterraggio, regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
 - i) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - j) Negli specchi acquei antistanti le foci dei torrenti, canali e fiumi entro un raggio di metri 50, salvo che l'Autorità Comunale o Sanitaria non impongano una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
 - k) all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati;
 - l) Nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze di interdizione emanate dall'Autorità Marittima;
 - m) Nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza dell'Autorità Comunale;
 - n) Nella zona A di "riserva integrale" dell'Area Marina Protetta "*Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre*".

2. Le previsioni della lettera k) non si applicano nel caso in cui l'unità da diporto utilizzata dai praticanti lo snorkeling sia ormeggiata alle boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea o ai gavitelli indicativi dei siti per attività di *seawatching*, dell'Area marina Protetta – *Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre*, come indicato nel Disciplinare Integrativo del “*Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta*” nel suo stato di vigenza. In tale caso, per effettuare l'attività, si dovranno osservare le previsioni indicate nel successivo articolo 5.
3. Durante la fase di raggiungimento dei punti di ormeggio indicati in precedenza, i conduttori delle unità da diporto dovranno comunque mantenere un comportamento estremamente prudente evitando, di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità.

Articolo 4

(Norme generali di comportamento)

1. In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento, chiunque intenda effettuare attività di snorkeling, è tenuto a:
 - informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di osservazione;
 - non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
 - non ancorare su fondali che ospitano praterie di posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
 - in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi, non toccare l'oggetto mantenendosi a debita distanza dallo stesso; del rinvenimento dovrà essere immediatamente informata la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano;
 - segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 5

(obbligo di segnalamento)

1. I praticanti lo snorkeling, qualunque sia la finalità dell'attività (individuale e/o guidata), hanno l'obbligo di segnalarsi quando si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione come definite dall'Ordinanza di sicurezza della balneazione nel suo stato di vigenza.
2. La posizione in acqua deve essere segnalata:
 - Durante le ore diurne con apposito pallone di segnalazione (*bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola*). In caso di attività effettuata mediante l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, la suddetta bandiera deve essere issata sul mezzo nautico e i praticanti lo snorkeling dovranno operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico. Qualora il praticante lo snorkeling operi al di fuori di tale distanza dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
 - Qualora l'attività venga esercitata in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovrà essere posizionata, sul galleggiante o sull'unità utilizzata, una luce lampeggiante gialla, visibile a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a mt 300. Ogni praticante dovrà essere inoltre munito di una pila personale.

Articolo 6

(norme di comportamento per i praticanti l'attività di snorkeling)

1. L'attività di snorkeling è libera. La stessa può essere praticata all'interno delle acque riservate alla balneazione (*200 mt dalle spiagge – 100 mt dalle scogliere/coste a picco*), fuori dalle stesse e mediante l'utilizzo o meno di una unità da diporto.

2. Qualora i praticanti lo snorkeling siano accompagnati da un mezzo nautico e l'attività di snorkeling avvenga totalmente o in parte all'interno del limite delle acque riservate alla balneazione, come definite dall'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione nel suo stato di vigenza, l'unità dovrà essere ancorato/ormeggiato fuori dette zone.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal precedente comma 2), qualora il sito prescelto sia all'interno dei 100 (cento) metri dalle scogliere o dalle coste a picco, prospicienti zone di mare non frequentate da bagnati, queste ultime possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità navali purché a lento moto e comunque con velocità non superiore a 3 (tre) nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità). In ogni caso le predette manovre non potranno essere effettuate qualora nel raggio di 25 mt dalla propria unità siano presenti persone in acqua.

Articolo 7

(dotazioni di sicurezza del mezzo nautico utilizzato per effettuare l'attività di snorkeling)

1. Qualora per raggiungere il sito di osservazione venga utilizzato un mezzo nautico è necessario che:
 - lo stesso sia equipaggiato in relazione alla navigazione da effettuarsi e tenuto conto del numero di persone trasportate;
 - a bordo sia sempre presente un idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza;
 - il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo;
 - vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti dalla “*Convenzione Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare*”;

CAPO II

ATTIVITA' DI SNORKELING GUIDATO CONDOTTA DAI CENTRI DI IMMERSIONE

Articolo 8

(Norme per i centri di immersione)

1. Nelle acque del circondario marittimo di Oristano, le attività consistenti nel fornire servizi di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) sono subordinate all'osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. In caso di attività svolta all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta “*Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre*”, si fa rinvio a quanto indicato dall'articolo 29 del Decreto 28/04/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rubricato “*Disciplina delle Attività di Seawatching*”.
3. Il mero noleggio e/o locazione di unità da diporto per la successiva attività di snorkeling, non associato alla fornitura dei servizi di cui ai successivi commi, è escluso dal campo di applicazione del presente Capo e rimane disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali con le discendenti responsabilità contrattuali ed extracontrattuali. Rimangono invece salve le prescrizioni contenute nel Capo I della presente Ordinanza.
4. L'istruttore subacqueo e la guida subacquea esercenti attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), devono essere muniti di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute, e devono operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
5. Posto che ai fini dell'esercizio dello snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) è necessario l'utilizzo di particolari attrezzature e la conoscenza di particolari tecniche (in primis quella natatorie), ne consegue che alla Guida Ambientale Escursionistica, come definita dall'articolo 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 in data 03.10.2007 è precluso lo svolgimento dell'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*).

6. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea non potrà guidare in attività più di **12 (dodici)** praticanti lo snorkeling quando si operi in condizione di buona visibilità e non più di **6 (sei) praticanti** quando si operi in ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
In caso di attività condotta all'interno della zona B e C dell'Area Marina Protetta – “*Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre*” il rapporto guida-istruttore/praticanti è definito dall'articolo 29 comma 2 lettera d) e comma 3 lettera c) del Decreto 28/04/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea, qualora supervisioni il gruppo da terra o dal mezzo nautico di appoggio, dovrà monitorare i partecipanti tutto il tempo dell'attività e dovrà essere in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza. Nel caso in cui segua i praticanti in acqua, dovrà essere facilmente riconoscibile dagli stessi e dovrà rimanere vicino al gruppo al fine di intervenire rapidamente in caso di emergenza.
8. L'attività dovrà essere effettuata esclusivamente in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le previsioni della presene ordinanza; le attività dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.
9. In caso di complementarietà tra attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) e di immersioni subacquee, il gruppo dovrà essere considerato come formato da due sottogruppi e pertanto questi ultimi soggiaceranno alle rispettive discipline.

Articolo 9

(Dotazioni individuali e comunicazioni ai partecipanti)

1. Ogni esercente dovrà mettere a disposizione dei praticanti l'attività di snorkeling la seguente attrezzatura:
 - Maschera;
 - Aeratore (*snorkel*);
 - Pinne;
 - Muta shorty (*se appropriata*);
 - Ausilio al galleggiamento (*se appropriato*);
2. Le predette attrezzature dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente.
3. Prima di ogni attività l'istruttore deve illustrare ai partecipanti le regole, le modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività didattica programmata, mostrando, all'occorrenza, anche delle foto del sito subacqueo da osservare.
4. In particolare l'istruttore subacqueo e/o la guida subacquea, precedentemente all'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), che dovrà essere dallo stesso supervisionata, dovrà svolgere un briefing propedeutico trattando i seguenti argomenti:
 - Localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
 - Itinerario che si seguirà in acqua;
 - Condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
 - Pericoli generici dell'attività e quelli particolari del sito di osservazione;
 - Organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
 - I metodi e le tecniche più opportune per svolgere l'attività;
 - Particolari comportamenti da tenere in base alle vigenti norme;
 - Ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 10
(Obbligo di comunicazione all'Autorità Marittima)

1. Il fornitore del servizio, prima dell'effettuazione dell'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Oristano la medesima informativa prevista dall'articolo 35 dell'Ordinanza di "Disciplina delle Attività Ludico – Diportistiche" in premessa citata.
2. Tale informativa dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del punto o dei punti di osservazione.

Articolo 11
(unità da diporto utilizzata dai centri di immersione in appoggio all'attività di snorkeling guidato)

1. I praticanti attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) dovranno essere sempre accompagnati da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.
2. L'attività dovrà svolgersi entro un raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio dell'unità che dovrà esporre i prescritti segnalamenti di cui al precedente articolo 5.
3. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per l'attività di snorkeling guidato, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, le cui norme devono intendersi integralmente richiamate, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del predetto Decreto Ministeriale.
4. Le predette unità devono inoltre avere a bordo:
 - un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);
 - megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
5. A bordo del mezzo nautico, qualora l'istruttore subacqueo o la guida subacquea segua i praticanti in acqua, dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata abilitazione al comando condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso e all'uso delle attrezzature in dotazione.
6. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito di questo Circondario Marittimo servizi di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità di appoggio natanti da diporto stazionanti in questo Circondario Marittimo, devono uniformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11 della propria ordinanza n. 30/2018 in data 12 luglio 2018 concernenti l'utilizzo commerciale di natanti da diporto.
7. Chiunque intenda esercitare l'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) mediante l'utilizzo di imbarcazione/navi da diporto, dovrà essere iscritto, secondo le modalità previste dal D.Lgs 171/2005 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da Diporto) presso la Competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento dell'attività, nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze, previsti dalle norme vigenti.
8. All'interno dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", i fornitori del servizio, per esercitare l'attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche del tipo e della potenza prescritti dal Regolamento che disciplina le attività ivi consentite.
9. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.

Articolo 12
(attività di snorkeling guidata effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico)

1. Durante l'attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*), presso il luogo di partenza da terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i praticanti non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:
 - Una bombola da almeno 10 litri ogni cinque praticanti lo snorkeling, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
 - Una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 Maggio, n. 279 e una maschera di insufflazione);
 - Un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
 - Tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche).

Articolo 13

(svolgimento improprio dell'attività di snorkeling guidato)

1. Si ha utilizzo dell'unità da diporto quale appoggio alle attività subacquee di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) in caso di:
 - Presenza a bordo dell'attrezzatura destinata all'attività di snorkeling (maschera, aeratore, pinne, etc);
 - Presenza a bordo delle dotazioni indicate negli articoli 90 e 91 del D.M. n. 146/2008;
 - Presenza a bordo delle dotazioni ulteriori previste dalla presente Ordinanza;
 - Attività esercitata entro i limiti delle zone di mare preventivamente comunicate all'Autorità Marittima;
2. La mancanza anche di una sola delle condizioni sopra esposte (se non per cause accertate di forza maggiore) nonché la presenza a bordo di passeggeri non esercitanti attività subacquea, può determinare la presunzione di utilizzo dell'unità impiegata dal Centro, in attività commerciale di noleggio e/o trasporto passeggeri.
3. A bordo dell'unità navale non dovranno essere forniti servizi aggiuntivi diversi dal supporto tecnico ai praticanti lo snorkeling guidato (*c.d. seawatching*).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, SANZIONI E PUBBLICITA'

Articolo 14

(disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., dell'articolo 39 del Decreto 28/04/2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio citato in premessa e di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore, sempreché il fatto non costituisca diverso reato.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Oristano 28.08.2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonio FRIGO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)